



**COMUNE DI GRASSOBBIO (BG)**  
**COMMISSIONE URBANISTICA**

SEDUTA DEL ... **20.10.2012** ...  
 SI ESPRIME PARERE:

**FAVOREVOLE**  
 L'ASSESSORE ALL'EDILIZIA I MEMBRI

*Luca Beati*  
*Paolo Beati*  
*Caterina Pelliccioli*

Egr. Sig. Sindaco di  
 Grassobbio

Al responsabile dello  
 Sportello Unico  
 Edilizia privata ed Urbanistica  
 Del Comune di Grassobbio  
 Arch. Francesca Dott. Serra

I sottoscritti Luca Beati nato a Bergamo il 06.10.1972 CF BTE LCU 72R06 A 794 L  
 Paolo Beati , nato a Bergamo il 20.09.1975 CF BTE PLA 75P20A 794G e Caterina Pelliccioli, nata  
 aq Brembate il 01.02.1950 CF PLL CRN 50B41 B137B , residenti a Grassobbio in Via Roma, 17 in  
 qualita' di proprietari di lotti del PL " La Casella" al fine di garantire ai proprietari un razionale  
 sfruttamento delle potenzialita' edificatorie convenzionate del Piano di Lottizzazione residenziale  
 denominato "Lottizzo La Casella", sottopone alla Spett.le Amministrazione comunale ed al  
 responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia eed Urbanistica Arch. Serra dott. Francesca, la  
 presente richiesta per alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore  
 Generale alle quali e' riferito il progetto del predetto PL.

Nello specifico chiede che:


- 1- Il testo dell'Art. 4- punto 10- comma 7 che recita : " Per piano di spiccatto si intende la quota del marciapiede, per gli edifici in fregio alle strade, mentre, oltre la profondita' di mt 20 dal ciglio stradale, il piano di spiccatto è quello del piano naturale di campagna" venga sostituito dal seguente : "**Per piano di spiccatto si intende la quota del marciapiede, per gli edifici in fregio alle strade, mentre, oltre la profondita' di mt 40 dal ciglio stradale, il piano di spiccatto e' quello del piano naturale di campagna.**  
**Nel caso in cui manchi il marciapiede il piano di spiccatto è stabilito nella quota di + 20 dal piano strada esistente"**
- 2- All' Art. 4 punto 6 comma 1 venga aggiunto :"**Non concorrono alla definizione della superficie coperta i fabbricati realizzati con estradosso al di sotto del piano di spiccatto"**
- 3- Il testo dell'Art. 5 punto B) comma 1, che recita: " La distanza di un fabbricato dai confini di proprietà si misura sulla retta di riferimento a terra di ciascuna parete ed è individuata dalla distanza tra ciascun punto della linea di riferimento e la linea di confine, venga sostituito dal seguente : "**La distanza di un fabbricato dai confini di proprietà' si misura sulla retta di riferimento a terra di ciascuna parete ed è individuata dalla distanza tra ciascun punto della linea di riferimento e la linea di confine.**  
**Concorrono alla verifica della distanza tra i confini, tutti i fabbricati progettati con estradosso di solaio/copertura al di sopra del profilo naturale del terreno esistente"**
- 4- Il testo dell'art. 5 punto C) comma 9 che recita: "Nelle zone B gli edifici esistenti possono essere ampliati e/o sopralzati mantenendo il filo delle facciate esistenti verso strada anche se a distanza inferiore a quelle indicata la precedente comma , venga sostituito dal seguente:

**“Nelle zone B gli edifici esistenti possono essere ampliati e/o sopralzati mantenendo il filo delle facciate esistenti verso strada anche se a distanza inferiore a quelle indicata al precedente comma . Nelle Zone B e C possono essere realizzati edifici a distanza stradale inferiore, qualora l’estradosso di solaio di detti manufatti sia inferiore alla quota del piano di spiccato”**

**Beati Luca**

**Beati Paolo**

**Pelliccioli Caterina**



**Grassobbio, 10 ottobre 2012**